



Università
degli Studi di
Messina

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
AVVISO PUBBLICO ANNUALE
PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA
MEMORIA DI SARA CAMPANELLA
Anno accademico 2025/2026

(art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, e dal D.P.Reg. n. 583/GAB del 16/12/2025)

LA RETTRICE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e norme sull’autonomia delle Università” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento”;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. n. 1244 del 14 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 8 del 12 gennaio 2015;

VISTO il Regolamento didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Messina;

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Messina;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’Amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, recante “Regolamento recante disposizioni per l’utilizzo della posta elettronica certificata”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Messina;

VISTI il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e successive modifiche e integrazioni, in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 20 giugno 2019, n. 10, recante “Disposizioni in materia di diritto allo studio”;

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 1, recante “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;

VISTA la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2, recante approvazione del Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;

VISTA la Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, recante “Variazioni urgenti al bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

VISTO in particolare, l’art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, recante “Borsa di studio Sara Campanella”, con il quale il Dipartimento regionale dell’Istruzione, dell’Università e del Diritto allo studio è stato autorizzato a finanziare borse di studio fino a un massimo complessivo annuo di euro 50.000,00, dedicate alla memoria della studentessa Sara Campanella, destinate a studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Messina;

VISTO il D.P.REG. n. 583/GAB del 16/12/2025 "Borsa di studio Sara Campanella", concernente l'istituzione delle borse di studio "Sara Campanella" e la disciplina delle relative modalità di assegnazione e requisiti di accesso, in attuazione dell'art. 10 della L.R. 10 giugno 2025, n. 26;

PRESO ATTO che il predetto Decreto prevede n. 8 borse di studio dell’importo di euro 4.000,00 ciascuna, destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie presso l’Università degli Studi di Messina, e n. 4 borse di studio dell’importo di euro 4.500,00 ciascuna, destinate a laureate e laureati del medesimo Ateneo con tesi riguardanti il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere;

PRESO ATTO che le suddette borse di studio sono attribuite a partire dall’anno accademico 2025/2026;

PRESO ATTO che, ai sensi del medesimo Decreto, le borse di studio sono assegnate a seguito di apposito avviso pubblico annuale emanato dall’Ateneo, volto a disciplinare termini e requisiti di presentazione delle domande, criteri di valutazione delle candidature e procedure di erogazione delle borse;

PRESO ATTO che il Decreto prevede che i criteri di valutazione e selezione delle candidature siano basati su parametri di merito stabiliti dall’Università;

PRESO ATTO che, per entrambe le tipologie di borse di studio, la valutazione delle candidature deve essere effettuata da una commissione composta da personale accademico o da esperti, anche esterni, di cui uno con funzione di Presidente designato dall’Assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, nominata dalla Magnifica Rettore dell’Ateneo;

PRESO ATTO che per i componenti della commissione, ivi compreso il Presidente, non sono previsti oneri a carico dell’Università o della Regione;

CONSIDERATO che l’Università degli Studi di Messina è chiamata a dare attuazione alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Regione Siciliana mediante l’emanazione dell’avviso pubblico annuale per l’assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria di Sara Campanella;

CONSIDERATO che la procedura di assegnazione delle borse di studio deve svolgersi mediante presentazione di apposita domanda di partecipazione da parte degli interessati, secondo termini e modalità stabiliti nel presente avviso, ferma restando la verifica dei requisiti e degli elementi valutabili sulla base dei dati ufficiali presenti nei sistemi di gestione delle carriere e negli archivi informatici di Ateneo;

CONSIDERATO che occorre definire, nel rispetto del predetto Decreto, i parametri di eccellente rendimento di studio universitario, i criteri di valutazione delle candidature e le modalità di formazione delle graduatorie;

ACCERTATA la copertura finanziaria delle borse di studio secondo quanto previsto dall’art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, e dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana di attuazione, riportato in bilancio di Ateneo sul capitolo CA.04.46.05.06.01 “Borse di eccellenza e merito”, progetto **BS_SARA_CAMPANELLA** – DA02, budget 2026.

DECRETA

Art. 1 - Oggetto dell’avviso

L’Università degli Studi di Messina, in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, e del D.P.REG. n. 583/GAB del 16/12/2025 recante disposizioni di attuazione della “Borsa di studio Sara Campanella”, indice il presente avviso pubblico annuale per l’assegnazione delle borse di studio intitolate alla memoria della studentessa Sara Campanella.

Le borse di studio sono destinate a studentesse e studenti dell’Università degli Studi di Messina, secondo le tipologie, gli importi, le modalità e i requisiti indicati nei successivi articoli.

Art. 2 - Numero e importo delle borse di studio

Sono previste le seguenti borse di studio:

- a) n. 8 borse di studio dell'importo di euro 4.000,00 ciascuna, destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie presso l'Università degli Studi di Messina;
- b) n. 4 borse di studio dell'importo di euro 4.500,00 ciascuna, destinate a laureate e laureati dell'Università degli Studi di Messina con tesi riguardanti il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere.

Le borse di studio sono attribuite a partire dall'anno accademico 2025/2026.

Le due tipologie di borse sono oggetto di valutazione distinta e danno luogo alla formazione di graduatorie separate.

Art. 3 - Finalità delle borse di studio destinate a laureate e laureati

Con riferimento alle borse di studio destinate a laureate e laureati con tesi riguardanti il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere, saranno apprezzate le tesi di laurea che trattino tale tematica sia nel contesto regionale che in quello nazionale.

La valutazione potrà riguardare tesi che esplorino aspetti quali le cause socio-culturali, le conseguenze psicologiche e sociali, le politiche di prevenzione e intervento e le strategie di sensibilizzazione pubblica, anche tramite un approccio multidisciplinare che unisca prospettive legali, sociologiche, economiche, psicologiche, storiche e letterarie.

Art. 4 - Destinatari e requisiti di accesso

Possono partecipare alla procedura le candidate e i candidati che presentino apposita domanda di partecipazione nei termini e con le modalità stabiliti dal presente avviso e siano in possesso dei requisiti di seguito indicati.

1. Borse di studio destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie.

Per la procedura relativa alle borse di studio di cui all'art. 2, lettera a), è necessario: a) essere immatricolati o iscritti presso l'Università degli Studi di Messina a un corso di laurea nelle Professioni Sanitarie; b) avere sostenuto con profitto tutti gli esami delle materie del primo anno del proprio piano di studi; c) avere sostenuto con profitto gli esami delle materie dell'anno accademico precedente a quello del presente avviso; d) possedere un eccellente rendimento di studio universitario, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.

2. Borse di studio destinate a laureate e laureati con tesi sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere.

Per la procedura relativa alle borse di studio di cui all'art. 2, lettera b), è necessario: a) avere conseguito presso l'Università degli Studi di Messina la laurea triennale o magistrale; b) avere discusso una tesi riguardante il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere; c) possedere un eccellente rendimento di studio universitario, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5.

Art. 5 - Eccellente rendimento di studio universitario

Ai fini del presente avviso, il requisito dell'eccellente rendimento di studio universitario è stabilito dall'Università degli Studi di Messina secondo i parametri di seguito indicati.

1. Studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie.

Per le borse di studio di cui all'art. 2, lettera a), si considerano in possesso di eccellente rendimento di studio universitario le studentesse e gli studenti che, alla data di scadenza del termine di presentazione della

domanda abbiano conseguito, negli esami utili ai fini della valutazione, una media ponderata non inferiore a 27/30.

2. Laureate e laureati con tesi sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere.

Per le borse di studio di cui all'art. 2, lettera b), si considerano in possesso di eccellente rendimento di studio universitario le laureate e i laureati che abbiano conseguito presso l'Università degli Studi di Messina la laurea triennale o magistrale con votazione finale non inferiore a 105/110.

Art. 6 - Domanda di partecipazione

La partecipazione alla procedura avviene mediante presentazione di apposita domanda da parte degli interessati, secondo le modalità stabilite dall'Università degli Studi di Messina.

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, dovrà essere inviata esclusivamente tramite e-mail, **entro e non oltre il 30 settembre 2026**, ai seguenti indirizzi:

- **protocollo@unime.it**
- **dirittoallostudio@unime.it**

La domanda deve indicare la tipologia di borsa di studio per la quale si intende concorrere tra quelle previste dall'art. 2 del presente avviso. È ammessa la partecipazione a una sola tipologia di borsa di studio.

Nella domanda la candidata o il candidato dichiara, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e prende atto che l'Università procederà alla verifica degli stessi sulla base dei dati ufficiali presenti nei sistemi di gestione delle carriere e negli archivi informatici di Ateneo.

Le domande presentate oltre il termine stabilito, ovvero con modalità diverse da quelle indicate dall'Università, non sono ammesse alla procedura.

Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di richiedere integrazioni o chiarimenti esclusivamente ove necessari alla verifica dei requisiti dichiarati e degli elementi valutabili.

Art. 7 - Documentazione e verifica dei requisiti

Alla domanda di partecipazione deve essere allegata la documentazione necessaria a consentire la verifica dei requisiti di accesso e degli elementi valutabili secondo i criteri stabiliti dal presente avviso, ove non già disponibile nei sistemi di gestione delle carriere e negli archivi informatici di Ateneo.

Per le borse di studio destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie, la verifica riguarda: a) l'immatricolazione o iscrizione presso l'Università degli Studi di Messina a un corso di laurea nelle Professioni Sanitarie; b) gli esami sostenuti con profitto; c) la media ponderata degli esami utili ai fini della valutazione; d) l'eventuale numero di lodi conseguite; e) i CFU acquisiti, ove rilevanti ai fini dei criteri di precedenza.

Per le borse di studio destinate a laureate e laureati con tesi sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere, la verifica riguarda: a) il conseguimento presso l'Università degli Studi di Messina della laurea triennale o magistrale; b) il voto finale di laurea; c) il titolo e il contenuto della tesi di laurea depositata; d) la coerenza della tesi con il fenomeno del femminicidio e della violenza di genere.

L'Università procede alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda sulla base dei dati ufficiali disponibili presso l'Ateneo e della documentazione eventualmente prodotta dalla candidata o dal candidato.

La mancata produzione della documentazione richiesta, ove necessaria ai fini della valutazione e non acquisibile d'ufficio, comporta la non valutabilità del relativo elemento o, nei casi in cui incida sul possesso dei requisiti di accesso, la non ammissione alla procedura.

I criteri di valutazione sono applicati esclusivamente sulla base di elementi oggettivi risultanti dai dati ufficiali dell'Ateneo e dalla documentazione prodotta.

Art. 8 - Commissione di valutazione

La valutazione delle candidature è effettuata da una Commissione nominata dalla Magnifica Retttrice dell'Università degli Studi di Messina.

Il Presidente è designato dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale.

Per i componenti della commissione, ivi compreso il Presidente, non sono previsti oneri a carico dell'Università o della Regione.

La commissione procede alla valutazione delle candidature relative alle due tipologie di borse di studio e redige distinte graduatorie pubbliche sulla base dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui ai successivi articoli.

Art. 9 - Criteri di valutazione per le borse destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie

Per le borse di studio di cui all'art. 2, lettera a), la commissione attribuisce un punteggio massimo pari a 100 punti, secondo la seguente articolazione:

Criterio	Punteggio massimo
Media ponderata degli esami sostenuti	70 punti
Regolarità e completezza del percorso	20 punti
Lodi conseguite	10 punti
Totale	100 punti

Il punteggio relativo alla media ponderata degli esami sostenuti è attribuito secondo la seguente formula:
Punteggio media = $40 + [(media\ ponderata - 27) / 3] \times 30$.

La media ponderata pari a 27/30 attribuisce 40 punti; la media ponderata pari a 30/30 attribuisce 70 punti.

Regolarità della carriera universitaria (20 punti), valutata sulla base:

- dell'iscrizione in corso
- del conseguimento dei CFU previsti dal piano di studi senza ritardi significativi.

Il punteggio relativo alle lodi è attribuito nella misura di 2 punti per ciascuna lode conseguita, fino a un massimo di 10 punti.

In caso di parità di punteggio complessivo, prevale nell'ordine: a) la maggiore media ponderata degli esami; b) il maggiore numero di lodi; c) il maggiore numero di CFU acquisiti, ove rilevante; d) la minore età anagrafica.

Art. 10 - Criteri di valutazione per le borse destinate a laureate e laureati con tesi sul fenomeno del femminicidio e la violenza di genere

La Commissione applica i criteri secondo parametri coerenti e predeterminati, assicurando uniformità di giudizio e adeguata motivazione delle valutazioni.

Per le borse di studio di cui all'art. 2, lettera b), la commissione attribuisce un punteggio massimo pari a 100 punti, secondo la seguente articolazione:

Criterio	Punteggio massimo
Pertinenza della tesi rispetto al fenomeno del femminicidio e della violenza di genere	20 punti
Rilevanza dell'analisi nel contesto regionale e/o nazionale	15 punti
Qualità metodologica e profondità dell'elaborazione	20 punti
Approccio multidisciplinare	15 punti
Politiche di prevenzione, intervento e sensibilizzazione	10 punti
Qualità espositiva e coerenza complessiva dell'elaborato	10 punti
Voto finale di laurea	10 punti
Totale	100 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al voto finale di laurea, si applica la seguente tabella:

Voto finale di laurea	Punteggio
110 e lode	10 punti
110	9 punti
108-109	8 punti
105-107	6 punti

In caso di parità di punteggio complessivo, prevale nell'ordine: a) il maggiore punteggio attribuito alla pertinenza della tesi rispetto al fenomeno del femminicidio e della violenza di genere; b) il maggiore punteggio attribuito alla qualità metodologica e profondità dell'elaborazione; c) il maggiore voto finale di laurea; d) la minore età anagrafica.

Art. 11 - Graduatorie

All'esito della valutazione delle candidature, la commissione redige due distinte graduatorie pubbliche: a) graduatoria per l'assegnazione delle n. 8 borse di studio destinate a studentesse e studenti dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie; b) graduatoria per l'assegnazione delle n. 4 borse di studio destinate a laureate e laureati con tesi riguardanti il fenomeno del femminicidio e la violenza di genere.

Le graduatorie sono formate sulla base del punteggio complessivo attribuito secondo i criteri di valutazione indicati nel presente avviso.

Le graduatorie sono pubblicate secondo le modalità stabilite dall'Università degli Studi di Messina, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 12 - Assegnazione ed erogazione delle borse di studio

Le borse di studio sono assegnate secondo l'ordine delle rispettive graduatorie pubbliche, nei limiti del numero di borse disponibili per ciascuna tipologia.

Le procedure di erogazione delle borse sono curate dall'Università degli Studi di Messina secondo le modalità amministrativo-contabili previste dall'Ateneo e nel rispetto delle disposizioni regionali di finanziamento.

L'erogazione avviene subordinatamente alla verifica della permanenza dei requisiti e nei limiti delle risorse assegnate ai sensi della normativa regionale vigente, per le finalità di cui all'art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, e al D.P.Reg. n. 583/GAB del 16/12/2025 di attuazione.

Art. 13 - Cerimonia di premiazione

L'assegnazione delle borse di studio è resa pubblica attraverso una cerimonia di premiazione annuale organizzata dall'Università degli Studi di Messina in collaborazione con la Regione Siciliana.

Art. 14 - Pubblicità dell'avviso

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Messina.

Eventuali ulteriori forme di pubblicità sono disposte dall'Ateneo secondo le proprie modalità organizzative.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

I dati personali trattati nell'ambito della presente procedura sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla ricezione e gestione delle domande di partecipazione, alla verifica dei requisiti, alla valutazione delle candidature, alla formazione delle graduatorie e all'erogazione delle borse di studio.

Il trattamento è effettuato nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, e delle disposizioni interne dell'Università degli Studi di Messina in materia di protezione dei dati personali.

La pubblicazione delle graduatorie avviene con modalità idonee a contemperare le esigenze di pubblicità e trasparenza della procedura con la tutela della riservatezza degli interessati.

Art. 16 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, si rinvia all'art. 10 della Legge regionale 10 giugno 2025, n. 26, al D.P.Reg. n. 583/GAB del 16/12/2025 recante disposizioni di attuazione della "Borsa di studio Sara Campanella", nonché alla normativa statale, regionale e di Ateneo applicabile.

LA RETTRICE

Prof.ssa Giovanna Spatari

(firmato digitalmente)